



**Logos P.A.**  
Fondazione

# LEGGE DI STABILITÀ 2015

## NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

*-aggiornate al dl milleproroghe, alla circolare n.1 del 2015 del  
Dipartimento della funzione pubblica e alla risoluzione del Dipartimento  
delle Finanze n.2 del 2015-*

## CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 418:

Riduzione della spesa corrente		
2015	2016	2017
1 milione di Euro	2 milioni di Euro	3 milioni di Euro

CON DECRETO MINISTERIALE È STABILITO L'AMMONTARE DELLA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE E DEL CORRISPONDENTE VERSAMENTO TENENDO CONTO ANCHE DELLA DIFFERENZA TRA SPESA STORICA E FABBISOGNI STANDARD. SI DISPONGONO POI LE MODALITÀ DI RECUPERO, IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO.

# CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 419:

NEL CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DERIVANTE DALLA  
RIDUZIONE DELLA SPESA, ENTRO IL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO:

L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di in capienza a valere sui versamenti dell'imposta, il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione

# CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 420

**Dal 1 gennaio 2015 DIVIETO DI:**

Il comma si  
applica  
**SOLO** alle  
**PROVINCE**

1. ricorrere a **MUTUI** per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
2. effettuare **SPESE** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
3. procedere ad **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**, ivi incluse le procedure di mobilità;
4. **ACQUISIRE PERSONALE** attraverso l'istituto del comando

# CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Comma 420

Il comma si  
applica  
**SOLO** alle  
**PROVINCE**

**Dal 1 gennaio 2015 DIVIETO DI:**

5. **ATTIVARE RAPPORTI DI LAVORO** ai sensi degli articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi a contratto) del D.Lgs. n. 267 del 2000;
6. instaurare rapporti di **LAVORO FLESSIBILE**;
7. **ATTRIBUIRE INCARICHI** di studio e consulenza.

# CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

Commi da 421 a 429

## Riduzione dotazione organica

PROVINCE	CITTA' METROPOLITANE
-50%	-30%

CONTESTUALE DEFINIZIONE DI UN PROCEDIMENTO VOLTO A FAVORIRE LA **MOBILITÀ DEL PERSONALE ECCEDENTARIO VERSO REGIONI, COMUNI E ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**, A VALERE SULLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI DI DESTINAZIONE; ALLA COPERTURA DEGLI ONERI, PARI A 2 MILIONI NEL 2015 E 3 MILIONI NEL 2016 SI PROVVEDE MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA.

# CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE E LE CITTA' METROPOLITANE

dal **1° GENNAIO 2015**

taglio alla pianta organica di province e città metropolitane di  
20 mila unità

entro il **30 MARZO**

individuato il personale da destinare alla mobilità.

IL PROCESSO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LA FINE 2016.

Il personale non ricollocato entro tale data verrà messo a disposizione,  
ricevendo PER DUE ANNI UN'INDENNITÀ PARI ALL'80 PER CENTO DELLO STIPENDIO.

## CONTENIMENTO DELLA SPESA PER GLI ENTI LOCALI

Nell'ottica del contenimento della spesa ed in linea con gli obiettivi della legge di stabilità, il DECRETO MILLE PROROGHE prevede:

**LA RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE INDENNITÀ CORRISPOSTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI ED AI TITOLARI DI INCARICHI**

**PROROGA al 31 DICEMBRE 2015**

il limite massimo, pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento, stabilito per la **CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI O ALTRE UTILITÀ**, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.



## CONTENIMENTO DELLA SPESA PER GLI ENTI LOCALI

il DECRETO MILLE PROROGHE prevede, inoltre:

- Il **CONTENIMENTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILIO** da parte delle pubbliche amministrazioni: proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014;
- la **RIDUZIONE DEI COSTI DELLE LOCAZIONI PASSIVE PER GLI IMMOBILI** delle pubbliche amministrazioni: proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.

## ASSUNZIONI DI PERSONALE

### Comma 424

**LE RISORSE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente sono destinate all'**IMMISSIONE NEI RUOLI** dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti delle Regioni o degli EE.LL e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinarie dei processi di mobilità.

La restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale;

**N.B: Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma NON SI CALCOLANO, al fine del rispetto del tetto di spesa.**

## ASSUNZIONI DI PERSONALE

### Comma 426

Per le finalità di **SUPERAMENTO DEL PRECARIATO**, Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dai commi 6, 8, 9 dell'art. 4 DI 101/2013, è **PROROGATO** al 31 dicembre 2018 con possibilità di utilizzo, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.

### Comma 427

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo **PERSONALE** rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di **AVVALIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI** attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

A conclusione del processo di ricollocazione, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di o ad altri enti locali, dispongono contestualmente **L'ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE CON ONERI A CARICO DELL'ENTE DELEGANTE O AFFIDANTE**, previa convenzione con gli enti destinatari.

## CIRCOLARE N.1/2015 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Chiarimenti:

**Riduzione della spesa corrente deve coordinarsi con l'attuazione dei processi di mobilità del personale**



**Per le province e le città metropolitane ciò comporta:**

- Progressiva riduzione della spesa del personale tramite una **RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE IN MOBILITA'** presso le amministrazioni titolari di funzioni non fondamentali in attuazione della L. 56/2014;
- Per il biennio 2015-2016 la riduzione della spesa del personale in servizio in ragione dell'estinzione dei rapporti di lavoro in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla normativa vigente.

## CIRCOLARE N.1/2015 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Chiarimenti:

### **Divieto per le PROVINCE di assunzione di personale previsto dal co. 421**



- A decorrere dal 1 gennaio 2015 il divieto si estende anche per L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE TRAMITE MOBILITÀ, ricomprendendo altresì quella avviata in data anteriore;
- Sul divieto di conferimento incarichi previsti dall'art. 110 del TUEL, è precisato che il divieto vale anche in riferimento a PERSONALE INTERNO, altrimenti comporterebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, vietato dallo stesso comma 421;
- Sul divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile, è specificato che esso si estende anche al caso in cui il costo del personale sia coperto da FINANZIAMENTI ESTERNI all'Ente

# CIRCOLARE N.1/2015 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Chiarimenti:

## RICOLLOCAZIONE del personale



- Gli enti locali interessati destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015-2016 alla ricollocazione del personale , il budget (60% e 80%) indicato dalla norma si riferisce alle cessazioni 2014 e 2015;
- La percentuale di *turn over* legata alle facoltà assunzionali, così come disciplinata dal d.l. 90/14, deve essere destinata all'IMMISSIONE NEI RUOLI DI VINCITORI DI CONCORSO collocati nelle graduatorie dell'Ente al 1 gennaio 2015, le risorse restanti sono destinate ai PROCESSI DI MOBILITA' DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO delle province e città metropolitane;
- LE ASSUNZIONI SONO POSSIBILI SOLO PER GLI ENTI IN REGOLA CON IL PATTO DI STABILITA', MA LA DISPOSIZIONE VALE ANCHE PER GLI ENTI NON SOTTOPOSTI AL PATTO**
- LE ASSUNZIONI EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLA NORMA SONO NULLE**

# PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE

## Comma 431

Al fine della predisposizione del Piano i comuni elaborano **PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE** costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Entro il 30 giugno 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, che verrà emanato entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

# PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE

## Comma 431

E' istituito IL **COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale valuterà i progetti presentati sulla base di specifici **CRITERI**, ovvero:

1. riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
3. tempestiva esecutività degli interventi;
4. capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.



# RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Comma 435

DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ  
COMUNALE È  
RIDOTTA DI 1.200 MILIONI DI EURO ANNUI A DECORRERE  
DALL'ANNO  
2015.

NB: SONO PREVISTE ECCEZIONI PER GLI EE.LL COLPITI DA  
EVENTI SISMICI

# RIDUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A seguito dell'ulteriore taglio, il Fondo è così ripartito

	<b>2014</b>	<b>2015-2018</b>	<b>2019</b>
Entità del FSC al 1 gennaio 2014	6.647 milioni di euro	6.547 milioni di euro	6.547 milioni di euro
Tagli imposti dal D.l 66/14 (prorogati fino al 2018 dal L.192/14)	375,6 milioni di euro	563,4 milioni di euro	
Tagli imposti dalla Legge di Stabilità 2015		1.200 milioni di euro	1.200 milioni di euro

# UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

## Comma 450

**INCENTIVI PER LE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI**, stabilendo che:

1. non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione mediante contratti a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONI, CON UN RAPPORTO DI SPESA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE INFERIORE AL 30%;
2. le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata tra i comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva PER I COMUNI, CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, OVVERO FINO A 3.000 SE APPARTENENTI A COMUNITA' MONTANE, CHE ESERCITANO LE PROPRIE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA.

# UNIONI E FUSIONI DI COMUNI

## Comma 450

3. il contributo di 5 milioni stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 2013, che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione (art. 53, comma 10 L. 388/2000), DEVE INTENDERSI ATTRIBUITO ALLE UNIONI DI COMUNI PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI.

## Comma 451

**Contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle città metropolitane e dei comuni è dovuto anche per l'anno 2018**

# CRITERI RIPARTO FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

## Comma 459

modifica l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012:

**incrementa dal 10 al 20% la QUOTA del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario che DEVE ESSERE RIPARTITA SULLA BASE DELLE CAPACITÀ FISCALI NONCHÉ DEI FABBISOGNI STANDARD**

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 479

stabilisce l'**INAPPLICABILITÀ** dei commi 138-142 dell'art. 1, L. 220/2010, fatti salvi gli effetti finanziari per il biennio 2015-2016 derivanti dalla precedente applicazione dei commi soppressi.

## Comma 480

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 481

Le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative ai fini della rideterminazione degli obiettivi, di cui al comma 480 e per i medesimi, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, **GLI SPAZI FINANZIARI DI CUI NECESSITANO PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE** ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 482

**15 SETTEMBRE:** termine entro il quale gli EE.LL possono comunicare gli spazi finanziari che intendono acquisire per sostenere pagamenti in conto capitale, ovvero cedere in favore di altri enti.

**30 SETTEMBRE:** le regioni provvedono a comunicare agli EE.LL interessati e al Ministero dell'economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

## Comma 483

➤ Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una MODIFICA MIGLIORATIVA DEL LORO SALDO OBIETTIVO, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

➤ Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.



# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 484

Nel 2015 alle Regioni è attribuito un **CONTRIBUTO**, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33% degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio.

Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il **31 GENNAIO 2015**, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25% alle province e alle città metropolitane e per il 75% ai comuni.

Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del **30 GIUGNO 2014**.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 489

valide per:

**PROVINCE E I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018, volte a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province**

**POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE LE PERCENTUALI DA APPLICARE ALLA SPESA CORRENTE MEDIA 2010-2012 PER IL CALCOLO DEI SALDI OBIETTIVO DI CIASCUN ENTE LOCALE, RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ANNI 2015-2017 CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA.**

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 489

✓ E' AGGIORNATA LA BASE CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO:

anno 2014: media spesa corrente registrata negli anni 2009-2011;

anni 2015-2018: media spesa corrente registrata negli anni 2010-2012;

✓ SONO MODIFICATI I COEFFICIENTI ANNUALI DA APPLICARE ALLA MEDIA DELLA SPESA CORRENTE PER A DETERMINAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO:

	<b>PROVINCE</b>	<b>COMUNI</b>
anno 2014:	19,25%	14,07%
anno 2015:	17,20%	8,60%
anni 2016-2018:	18,03%	9,15%

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 490

### **MODALITÀ DI CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO:**

STABILISCE CHE SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI SUL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER L'ANNO 2015, ACQUISITE CON SPECIFICO MONITORAGGIO, LE **PERCENTUALI OBIETTIVO** RIFERITE ALL'ANNO 2015, DEFINITE DALL'ARTICOLO 31, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 181 DEL 2011, POSSONO ESSERE MODIFICATE.

A DECORRERE DALL'ANNO 2016, LE PERCENTUALI OBIETTIVO SONO RIDETERMINATE TENENDO CONTO DEL VALORE DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI SUL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ NELL'ANNO PRECEDENTE.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 491

LA REDISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ FRA ENTI CAPOFILA ED ENTI ASSOCIATI AVVIENE SOLO A FRONTE DI UN **ACCORDO** FRA I PREDETTI ENTI.

## Comma 492

**ABOLISCE** A DECORRERE DALL'ANNO 2015 L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI VIRTUOSITÀ PREVISTO DALL'ART. 20, CO. 2, 2-BIS E 3 DEL D.L. N. 98/2011, AI FINI DELLA SUDDIVISIONE TRA I SINGOLI ENTI APPARTENENTI AD UN DETERMINATO COMPARTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI STABILITI DAL PATTO DI STABILITÀ INTERNO, CHE DETERMINA EFFETTI DI MINORE INCIDENZA FINANZIARIA DEI VINCOLI PER GLI ENTI VIRTUOSI E DI MAGGIORE INCIDENZA PER GLI ALTRI ENTI.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 493

Abroga il comma 17 dell'art. 32, l. 183/2011:

**E' SOPPRESSO** IL "IL PATTO REGIONALE INTERNO", TRAMITE IL QUALE CIASCUNA REGIONE AVEVA LA POSSIBILITÀ DI CONCORDARE CON LO STATO LE MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI E DI QUELLI DEGLI ENTI LOCALI DEL PROPRIO TERRITORIO.

## Comma 494-496

Sono introdotte disposizioni al fine di ridimensionare la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti inerenti il monitoraggio del PSI delle regioni e degli EE.LL

➤ **TERMINE DI 30 GG** per la comunicazione delle informazioni relative al primo semestre, decorre dalla pubblicazione in Gazzetta del relativo decreto e non più dalla fine del periodo di riferimento.

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 497

**RIDUCE** DI 60 MILIONI PER IL 2015 L'IMPORTO DI 100 MLN DEI PAGAMENTI RELATIVI A DEBITI IN CONTO CAPITALE CHE NON DEVE ESSERE CONSIDERATO, AI FINI DEL RISPETTO DEI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO **DESTINANDO I RESTANTI 40 MLN DI EURO AI SOLI ENTI LOCALI.**

## Comma 498

**DISCIPLINA L'ASSOGGETTAMENTO ALLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE A DECORRERE DAL 2011. PER TALI ENTI È PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL PATTO DAL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO ISTITUZIONE. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, TALI ENTI ASSUMONO, COME BASE DI RIFERIMENTO, LE RISULTANZE DELL'ULTIMO TRIENNIO DISPONIBILE.**

# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

Comma 499

## **COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI:**

IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO E DI FABBISOGNO, DERIVANTI DAL COMMA 498, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE L'ASSOGGETTAMENTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DEI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE A DECORRERE DAL 2011 SOLTANTO A PARTIRE DAL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO ISTITUZIONE.



# MODIFICHE PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI

## Comma 500

### **SISTEMA DI PREMIALITÀ PREVISTO IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI RISPETTOSI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO:**

MODIFICA LA PROCEDURA CHE CONSENTE LA RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DEGLI ENTI LOCALI RISPETTOSI DEL PATTO, IN UN IMPORTO COMPLESSIVO COMMISURATO AGLI EFFETTI FINANZIARI DETERMINATI DALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE COMMINATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO RISPETTATO L'OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ ED OPERATA A VALERE SUI TRASFERIMENTI ERARIALI. LA MODIFICA È FINALIZZATA AD INTRODURRE LA PREVISIONE DI UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA CHE, SENTITA LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI DEFINISCA I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DEGLI ENTI.

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

## Comma 509

FINALIZZATO A INTRODURRE UNA **MAGGIORE GRADUALITÀ** PER GLI ENTI LOCALI NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ CHE DEVE ESSERE ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE A PARTIRE DAL 2015, IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.

IN PARTICOLARE:

**LA QUOTA DELL'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO DA STANZIARE IN BILANCIO DEVE ESSERE PARI ALMENO AL 36% DELL'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO TALE QUOTA È INCREMENTATA AL 55% PER GLI ENTI LOCALI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.**

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

## Comma 509

NEL 2016 LO **STANZIAMENTO DI BILANCIO** RIGUARDANTE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DOVRÀ ESSERE PARI, PER TUTTI GLI ENTI LOCALI, ALMENO AL 55% DELL'ACCANTONAMENTO (IN LUOGO DEL VIGENTE 75%);

NEL 2017 PARI ALMENO AL 70%;

NEL 2018 PARI ALMENO ALL'85%.

A DECORRERE DAL 2019 (ANZICHÉ DAL 2017 COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE), L'ACCANTONAMENTO AL FONDO È EFFETTUATO PER L'INTERO IMPORTO. A TAL FINE, È MODIFICATO IL PARAGRAFO 3.3 DELL'ALLEGATO 4.2 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA", DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

## Comma 510

MODIFICA L'ARTICOLO 151 DEL TUEL:

- I COMUNI, OLTRE A PRESENTARE IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO, DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ENTRO IL 31 DICEMBRE ;
- POSTICIPA DAL 31 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI E ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, SECONDO IL PRINCIPIO APPLICATO N. 4/4 DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011, ALLINEANDOSI, PERTANTO, CON QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, LETTERA C), DEL MEDESIMO D.LGS. N. 118.

# ONERI DI URBANIZZAZIONE

## Comma 536

**Modifica** l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

*“i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.”*



**PROROGA** al 31 dicembre 2015 la possibilità di **UTILIZZARE I PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI** nella misura massima del 75% di cui 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione del verde, viabilità e manutenzione del patrimonio.

# RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI

## Comma 537

CONSENTE AI COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE, COMUNITÀ MONTANE ED ISOLANE ED UNIONI DI COMUNI, LA POSSIBILITÀ DI RINEGOZIARE MUTUI GIÀ RINEGOZIATI PER UNA DURATA MASSIMA DI 30 ANNI DALLA DATA DI PERFEZIONAMENTO DELLA NUOVA RINEGOZIAZIONE.

# DISCIPLINA ARMONIZZATA SU COPERTURA

## Comma 538 DISAVANZO ENTI LOCALI

INTRODUCE ALCUNE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN TEMA DI COPERTURA DELL'EVENTUALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 1° GENNAIO 2015 IN CONSEGUENZA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, IN PARTICOLARE:

1. PREVEDE L'EMANAZIONE DI UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN LUOGO DI UN D.P.C.M. PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI COPERTURA DELL'EVENTUALE MAGGIORE DISAVANZO RISPETTO AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014;
2. SI PREVEDE LA DEFINIZIONE DI TEMPI E MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL MAGGIOR DISAVANZO AL 1° GENNAIO 2015, TRAMITE UN DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
3. ESTENDE A 30 ESERCIZI FINANZIARI RISPETTO AGLI ATTUALI 10 ESERCIZI IL PERIODO TEMPORALE PER RIPIANARE L'EVENTUALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINATO DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL PRIMO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.

# INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

## Comma 539

### **LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO**

MODIFICA L'ART. 204 DEL D.LGS. N. 267/2000, ELEVANDO DALL'8 AL 10 PER CENTO, A DECORRERE DAL 2015, L'IMPORTO MASSIMO DEGLI INTERESSI PASSIVI RISPETTO ALLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI, AL FINE DI POTER ASSUMERE NUOVI MUTUI O FINANZIAMENTI.

## Comma 540

### **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO ATTIVATE NELL'ANNO 2015**

ISTITUISCE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO UN FONDO CON UNA DOTAZIONE DI 125 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2016 E DI 100 MILIONI DI EURO ANNUI PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2020.



# TERMINE PRESENTAZIONE BILANCIO ENTI LOCALI IN SPERIMENTAZIONE

## Comma 543

CONSENTE AGLI ENTI LOCALI CHE SPERIMENTANO L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI **SOTTOPORRE AL RISPETTIVO ORGANO DELIBERANTE LE PROPOSTE RELATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015** ED I CONNESSI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, ANCHE PLURIENNALI, ENTRO I TERMINI DI CUI ALLA NORMATIVA ORDINARIA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI, OVVERO ENTRO IL 15 NOVEMBRE.

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

## Comma 609

PREVEDE CHE **GLI ENTI LOCALI PARTECIPINO OBBLIGATORIAMENTE AI RELATIVI ENTI DI GOVERNO.** QUALORA GLI ENTI LOCALI NON ADERISCAO ENTRO IL 1° MARZO 2015 O ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ISTITUZIONE O DESIGNAZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO, È PREVISTO IL POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE; GLI ENTI DI GOVERNO DEVONO EFFETTUARE UNA RELAZIONE CHE CONTENGA, TRA L'ALTRO, UN PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO CON LA PROIEZIONE DEI COSTI, DEI RICAVI, DEGLI INVESTIMENTI E DEI RELATIVI FINANZIAMENTI.

In caso di AFFIDAMENTO IN HOUSE del servizio pubblico per il quale è stato istituito l'ente di governo, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

## Comma 609

I **FINANZIAMENTI** RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA SONO ATTRIBUITI AGLI ENTI DI GOVERNO DEGLI AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI O AI RELATIVI GESTORI DEL SERVIZIO A CONDIZIONE CHE DETTE RISORSE SIANO AGGIUNTIVE O GARANZIA A SOSTEGNO DEI PIANI DI INVESTIMENTO; INOLTRE, CHE LE **SPESE IN CONTO CAPITALE**, AD ECCEZIONE DELLE SPESE PER ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE TOTALE O PARZIALE, ANCHE A SEGUITO DI QUOTAZIONE, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ, E I PREDETTI PROVENTI, SONO ESCLUSI DAI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

## Comma 610

LE **CONVENZIONI STIPULATE DAGLI ENTI PUBBLICI**, COMPRESI QUELLI ECONOMICI, E LE SOCIETÀ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, CON LE COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO SPECIFICHE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DIVERSI DA QUELLI SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI, SIANO STIPULATE PREVIO LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI SELEZIONE IDONEE AD ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI **TRASPARENZA, DI NON DISCRIMINAZIONE E DI EFFICIENZA**.

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

Comma 611-614

## **RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI**

PREVEDE LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE, DA PARTE DI REGIONI, PROVINCE AUTONOME, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO, UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE E AUTORITÀ PORTUALI CON FINALITÀ DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.

### OBIETTIVI:

- RIDURRE IL NUMERO DELLE SOCIETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015;
- ELIMINAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI NON INDISPENSABILI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI;
- AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA;
- RIORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE SOCIETÀ PER CONTENERE I COSTI DI FUNZIONAMENTO;

**È STATO INSERITO IL CRITERIO DELLA SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ CHE RISULTINO COMPOSTE DA SOLI AMMINISTRATORI O DA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.**

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

## Comma 612

PREVEDE LA **DEFINIZIONE E APPROVAZIONE** DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE DI UN **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE** DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONE ENTRO IL **31 MARZO 2015**, CORREDATO DA RELAZIONE TECNICA, CHE DEVE ESSERE TRASMESSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE.

## Comma 614

L'ATTUAZIONE DEI PIANI OPERATIVI FA RINVIO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 563 A 568-TER, DELLA LEGGE N. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014), CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE DI MOBILITÀ DI PERSONALE TRA SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED IL REIMPIEGO DEL PERSONALE IN ESUBERO E DEL COMMA 568-BIS DELLE MEDESIMA LEGGE, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE OPERAZIONI DI SCIoglimento E DI ALIENAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA TUTTE LE P.A.

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

## Comma 615

INTERVIENE SULLA DISPOSIZIONE DEL CODICE AMBIENTALE CHE PREVEDE CHE SIA L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO A **DELIBERARE LA FORMA DI GESTIONE** ED A PROVVEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. LA DISPOSIZIONE ELIMINA IL REQUISITO DELLA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA E DIRETTA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE, STABILENDO CHE DEBBA TRATTARSI DI SOCIETÀ "INTERAMENTE PUBBLICHE" CHE SIANO "COMUNQUE" PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI "RICADENTI" NELL'AMBITO DEL TERRITORIALE OTTIMALE.

**ESTENDE L'AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE E IN FORMA NON ESCLUSIVA DAGLI ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE.**

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI, COOPERATIVE SOCIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI

## Comma 616

MODIFICA L'ART. 1, CO. 3, L. 196/2009, IL QUALE PREVEDE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E ALLE SOCIETÀ DA ESSE CONTROLLATE DI PROCEDERE ALLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, AGGIUNGENDO CHE TALE SCIoglimento RIGUARDA **ANCHE L'AZIENDA SPECIALE CONTROLLATA.**

Viene previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) – divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016).

# OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

Comma 629, lettera b

## **INTRODUCE L'ART. 17-TER AL DPR N.633/1972 :**

*“1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.”*



# OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

Comma 629, lettera b

La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

**LO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE, IL QUALE DOVRA' STABILIRE LE MODALITA' E I TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA PREVEDE CHE:**

- **IL SISTEMA DI SCISSIONE DEL PAGAMENTO SI APPLICA ALLE OPERAZIONI FATTURATE DAL 1 GENNAIO 2015;**
- **PER LE OPERAZIONI SOGGETTE AL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI, L'IMPOSTA DIVENGA ESIGIBILE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA OVVERO, SU OPZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE, AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA FATTURA.**

# OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

Comma 629, lettera b

## **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

LA P.A. ACQUIRENTE PUÒ SCEGLIERE DI VERSARE L'IMPOSTA DOVUTA CON LE SUDETTE MODALITA':

- a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

# OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 gennaio 2015

- Per le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., L'IVA È VERSATA DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CESSIONARIE DI BENI O COMMITTENTI DI SERVIZI CON EFFETTO DALLA DATA IN CUI L'IMPOSTA DIVIENE ESIGIBILE;
- I soggetti passivi dell'IVA emettono fattura con la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" e non sono tenuti al pagamento dell'imposta;
- L'imposta diviene esigibile nel momento del pagamento dei corrispettivi, ma gli enti pubblici possono optare l'ESIGIBILITÀ ANTICIPATA al momento della ricezione della fattura;

# OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 23 gennaio 2015

- Il versamento dell'imposta è dovuto dalla P.A. entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile;
- Esclusa la compensazione;
- Utilizzo di uno specifico codice tributo;
- Tre possibili modalità:
  - modello F24
  - versamento unificato
  - direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, con istituzione di capitolo 1203.

**Lo SPLIT PAYMENT si applica alle fatture emesse dopo  
il 1 gennaio 2015**

# CONGELAMENTO IMU-TASI

## Comma 679

PER L'ANNO 2015, IL LIVELLO MASSIMO DI IMPOSIZIONE DELLA TASI GIÀ PREVISTO PER L'ANNO 2014 (2,5 PER MILLE). PER IL MEDESIMO ANNO 2015, VIENE ALTRESÌ CONFERMATA LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE I LIMITI DI LEGGE RELATIVI ALLE ALIQUOTE MASSIME DI TASI E IMU, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE ALLO 0,8 PER MILLE, A SPECIFICHE CONDIZIONI DI LEGGE.

# IMU TERRENI AGRICOLI

## Commi 692-693

PREVEDONO CHE, A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEI COMUNI COMPRENDENTI TERRENI AGRICOLI MONTANI ESENTI DA TASSAZIONE IMU, DISPOSTA DAL D.M 28 NOVEMBRE 2014, GLI ENTI INTERESSATI DA TALE REVISIONE DEL CRITERIO DI ESENZIONE ACCERTANO CONVENZIONALMENTE A TITOLO DI MAGGIOR GETTITO IMU GLI IMPORTI INDICATI DAL DECRETO MEDESIMO, A FRONTE DELLA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PARI A 359,5 MILIONI DI EURO STABILITA NEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO.

	IMU		TASI *	Aliquota massima IMU + TASI
	Comune	Stato		
Abitazioni principali escluse cat. A/1-A/8 e A/9			da 0 a 2,5	2,5
Relative pertinenze			da 0 a 2,5	2,5
Abitazioni principali cat. A/1 - A/8 e A/9	X		da 0 a 2,5	6
Relative pertinenze	X		da 0 a 2,5	6
Immobili cat. D	X	7,6	da 0 a 2,5	10,6
Aree fabbricabili	X		da 0 a 2,5	10,6
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti	X			10,6
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	X			10,6
Terreni agricoli montani (comuni sopra 600 metri)				
Terreni agricoli montani posseduti da non coltivatori (comuni da 281 a 600 metri)	X			10,6
Terreni agricoli montani posseduti da coltivatori (comuni da 281 a 600 metri)				
Terreni agricoli montani (comuni sotto i 281 metri)	X			10,6
Fabbricati rurali strumentali			1	1
Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative	X			10,6
Aree comuni condominiali con detenute o occupate in via esclusiva	X			10,6
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati			da 0 a 2,5	2,5

# IMU TERRENI AGRICOLI

DECRETO LEGGE N.4/2015

Successivamente al DM 28 novembre 2014, è stato emanato il DL n.4 del 24 gennaio 2015 recante “*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*”, con il quale si sono stabiliti i soggetti esenti dal pagamento dell’IMU dei terreni montani e parzialmente montani, ovvero:

- I TERRENI AGRICOLI E/O NON COLTIVATI;
- I TERRENI AGRICOLI E/O NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI;
- I TERRENI AGRICOLI E/O NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI CONCESSI IN COMODATO O IN AFFITTO A COLTIVATORI DIRETTI E A IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.

# IMU TERRENI AGRICOLI

DECRETO LEGGE N.4 2015

- I criteri stabiliti dal D.l 4 si applicano anche all'anno di imposta 2014

NON è dovuta per il 2014 l'imposta per i terreni esenti in virtù del DM 28 novembre

- ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015 i contribuenti dovranno versare l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014



# IMU TERRENI AGRICOLI

CHIARIMENTI DEL MEF, RISOLUZIONE N. 2,3 FEBBRAIO 2015

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che:

- L'esenzione IMU dei terreni agricoli prevista dal dall'art.1 lett. a) del D.L 4 può applicarsi a TUTTI I TERRENI AGRICOLI ubicati nei comuni totalmente montani ( NON RILEVA LA QUALIFICA SOGGETTIVA DEL POSSESSORE);
- L'esenzione IMU prevista dall'art.1 lett. b) del D.L 4 può applicarsi a TUTTI I TERRENI AGRICOLI PURCHE' POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
- L'ALiquota base dello 0,76% è sempre applicabile ad eccezione dei casi in cui i Comuni abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni agricoli;

PER APPLICARE UN'ALiquota DIVERSA DA QUELLA BASE L'ENTE DOVRA' DELIBERARE UN'ALiquota SPECIFICA PER I TERRENI AGRICOLI

# PARTECIPAZIONE COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Comma 509

PER IL TRIENNIO 2015-2017, ELEVA AL 55 PER CENTO LA QUOTA RICONOSCIUTA AI COMUNI A VALERE SULLE MAGGIORI SOMME RISCOSE PER EFFETTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'AZIONE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.